Marina Militare

Ordine del Giorno n. 245 in data 1/5/2021

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", in particolare l'art. 33 concernente "Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri"; l'art. 113 concernente "Organizzazione logistica della Marina militare"; l'art. 124 concernente "Organizzazione territoriale periferica della Marina militare"; l'art. 132 concernente "Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto";

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante "*Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 244*";

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante "*Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244*";

Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante "*Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*", in particolare l'art. 95 concernente "Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata"; l'art. 98 concernente "Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare"; il Libro Primo, Titolo III, Capo III, concernente "Comandi dell'area operativa, logistica e formativa della Marina militare";

Visti gli Ordini del Giorno nn. 133, 134, 135 e 136 in data 31 marzo 2014 e n. 174 in data 31 luglio 2018;

Considerato che ragioni di ottimizzazione e razionalizzazione rendono necessario rafforzare la funzione trasversale dei Comandi marittimi, quali soggetti attuatori della politica territoriale del Capo di stato maggiore della Marina militare, riequilibrando l'estensione delle aree di giurisdizione;

Tenuto conto della necessità di perseguire maggiore aderenza sul territorio nella funzione del Comando marittimo quale elemento di interfaccia con le autorità governative e amministrative locali e della conseguente esigenza di rafforzare il legame tra il Comando marittimo sovraordinato e i Comandi dipendenti/della giurisdizione

./....

DISPONGO

A decorrere dal 1° luglio 2021

Art. 1

1. Il Comando marittimo Capitale (MARICAPITALE) è riconfigurato in Comando marittimo Centro e Capitale (MARICAPITALE).
2. Il Comando marittimo Centro e Capitale dipende dal Capo di stato maggiore della M.M. per le funzioni territoriali e dal Comando logistico della M.M. per le funzioni logistiche.
3. Il Comando marittimo Capitale ha sede a Roma ed è retto da un Ufficiale Ammiraglio.
4. L'articolazione degli elementi di organizzazione del Comando è esplicitata nella tabella ordinativo- organica emanata dallo Stato maggiore.

Art. 2

1. La giurisdizione territoriale del Comando marittimo Centro e Capitale è ridefinita e si estende sulle seguenti regioni:
   - Lazio;
   - Marche;
   - Umbria.
2. Al Comando marittimo Centro e Capitale è assegnata la giurisdizione marittima, che include parte del Mar Tirreno e del Mar Adriatico, ed è così delimitata:
   - Mar Tirreno:
     - a Nord e a Ovest dal punto sulla costa di confine tra Toscana e Lazio, fino ad intersecare il punto Nord dell'arco di meridiano 010°55'57" E compreso tra il parallelo 42°04'53" N ed il parallelo 40°33'13" N;
     - a Sud e ad Est dal punto sulla costa di confine tra Lazio e Campania fino a intersecare il punto Est dell'arco di parallelo 40°33'13" N compreso tra il meridiano 010°55'57" E ed il meridiano 013°32'04" E;
   - Mar Adriatico:
     - a Nord e ad Ovest dal punto sulla costa di confine tra Emilia Romagna e Marche fino a intersecare il punto più prossimo dell'arco di lossodromia, orientata per 068°, compresa tra 44°07'00" N – 012°50'00" E e il limite esterno delle acque territoriali croate;
     - a Sud e ad Est dal punto sulla costa di confine tra Marche ed Abruzzo, lungo l'arco di lossodromia orientato per 058°, fino al limite esterno delle acque territoriali croate.

   La giurisdizione marittima del Comando marittimo Centro e Capitale include le giurisdizioni delle Direzioni marittime di Civitavecchia ed Ancona, escludendo le acque territoriali straniere.

Art. 3

1. Sono posti alle dipendenze del Comando marittimo Centro e Capitale i seguenti Comandi:
   - Centro sportivo remiero della M.M. di Sabaudia (MARIREMO SABAUDIA);
   - Deposito munizioni del Poggio (DEPOMUNI POGGIO);
   - Sezione del genio militare per la M.M. di Ancona (MARIGENIMIL ANCONA).
2. L'Ufficio del genio militare per la M.M. di Venezia della Sezione del genio militare per la M.M. di Ancona (MARIGENIMIL ANCONA) transita alle dipendenze della Direzione del genio militare per la M.M. di La Spezia (MARIGENIMIL LA SPEZIA).

Art. 4

1. La giurisdizione territoriale del Comando marittimo Nord è ridefinita e si estende sulle seguenti regioni:
   - Piemonte;
   - Valle d'Aosta;
   - Liguria;
   - Lombardia;
   - Toscana;
   - Trentino Alto Adige;
   - Veneto;
   - Friuli Venezia Giulia;
   - Emilia Romagna;
   - Sardegna.
2. La giurisdizione marittima del Comando marittimo Nord è ridefinita, includendo il Mar Ligure, parte del Mar Tirreno, il Mar di Sardegna, il Canale di Sardegna e parte del Mar Adriatico ed è così delimitata:
   - Mar Ligure, Mar Tirreno, Mar di Sardegna e Canale di Sardegna:
     - a Ovest dal limite esterno delle acque territoriali francesi e spagnole;
     - a Sud dal limite esterno delle acque territoriali algerine e tunisine;
     - a Est dal punto sulla costa di confine tra Toscana e Lazio, fino a intersecare il punto Nord dell'arco di meridiano 010°55'57" E compreso tra il parallelo 42°04'53" N ed il limite esterno delle acque territoriali tunisine;
   - Mar Adriatico:
     - a Sud dal punto sulla costa di confine tra Emilia-Romagna e Marche fino a intersecare il punto più prossimo dell'arco di lossodromia, orientata per 068°, compresa tra 44° 07'00" N – 012°50'00" E e il limite esterno delle acque territoriali croate;
     - a Est dal limite esterno delle acque territoriali croate e slovene.
3. La giurisdizione marittima del Comando marittimo Nord include le giurisdizioni delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Cagliari, Olbia, Venezia, Ravenna e Trieste, escludendo le acque territoriali straniere.

Art. 5

1. La giurisdizione territoriale del Comando marittimo Sud è ridefinita e si estende sulle seguenti regioni:
   - Campania;
   - Basilicata;
   - Calabria;
   - Puglia;
   - Molise;
   - Abruzzo.
2. La giurisdizione marittima del Comando marittimo Sud è ridefinita, includendo parte del Mar Tirreno, del Mar Ionio e del Mar Adriatico, ed è così delimitata:
   - Mar Tirreno e Mar Ionio:

- a Nord dal punto sulla costa di confine tra Lazio e Campania, fino a 40°33'13" N - 013°32'04" E;
- a Ovest seguendo il limite delle acque territoriali italiane (dal Mar Tirreno al Mar Ionio), attraversando lo Stretto di Messina sulla linea mediana, fino a intersecare il meridiano 016°35'00" E;

- Mar Ionio e Mar Adriatico:
  - a Nord dal punto sulla costa di confine tra Marche ed Abruzzo, seguendo l'arco di lossodromia orientato per 058° fino a intersecare il limite eterno delle acque territoriali croate;
  - a Est dal limite esterno delle acque territoriali greche, albanesi, montenegrine, bosniache e croate;
  - a Sud dal limite esterno delle acque territoriali libiche;
  - a Ovest dall'arco di meridiano 016°35'00" E compreso tra le acque territoriali italiane e il limite esterno di quelle libiche.

3. La giurisdizione marittima del Comando marittimo Sud include le giurisdizioni delle Direzioni marittime di Napoli, Reggio Calabria, Pescara e Bari, escludendo le acque territoriali straniere.

Art. 6

1. La giurisdizione territoriale del Comando marittimo Sicilia si estende su tutta la regione Sicilia.

2. La giurisdizione marittima del Comando marittimo Sicilia è ridefinita, includendo parte del Mar Tirreno, del Mar Ionio e lo Stretto di Sicilia, ed è così delimitata:
   - a Nord dall'arco di parallelo 40°33'13" N compreso tra il meridiano 010°55'57" E e il limite delle acque territoriali italiane;
   - a Ovest dall'arco di meridiano 010°55'57" E compreso tra il parallelo 40°33'13" N e il limite esterno delle acque territoriali tunisine;
   - a Sud dal limite esterno delle acque territoriali libiche;
   - a Est seguendo il limite delle acque territoriali italiane (dal Mar Tirreno al Mar Ionio), attraversando lo Stretto di Messina sulla linea mediana, fino al meridiano 016°35'00" E.

3. La giurisdizione marittima del Comando marittimo Sicilia include le giurisdizioni delle Direzioni marittime di Palermo e Catania, escludendo le acque territoriali straniere.

Art. 7

I competenti elementi di organizzazione pongano in essere le azioni necessarie a garantire l'attuazione di quanto indicato al precedente articolo, aggiornando altresì le pertinenti pubblicazioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE